

COMUNE DI PAISCO LOVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N. 09/2025

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFIZIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
- Che le condizioni atmosferiche hanno causato una criticità per quanto riguarda il rischio incendi boschivi su tutte le aree del territorio comunale;

DATO ATTO:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale

per la sicurezza stradale;

Che l'accensione ed il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnicici di qualsiasi genere , considerate le attuali condizioni climatiche di grave siccità potrebbero dar luogo ad incendi, coinvolgendo le pendici montuose, le zone boschive e gli edifici oltre il perimetro dei centri abitati;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone, degli animali domestici, e del patrimonio boschivo intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti pericolosi;

RILEVATO pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopradescritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnicici di qualsiasi tipologia;

VISTO:

- L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, e s.a.m., che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana,
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La Legge 689/1981;

O R D I N A

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Il divieto, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnicici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
3. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui al precedente punto 2 a partire dalle ore 09:00 del 24 dicembre 2025 e fino al giorno 11 gennaio 2026.
4. Di disporre che tale divieto sia operante in tutto il territorio comunale.

INFORMA

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n.50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione della sanzione amministrativa di €. 200,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnicci, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE


Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Paisco Loveno.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Brescia entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Lombardia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

Dalla Residenza Municipale addi' **22/12/2025**.



IL SINDACO
Bernardo Mascherpa
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bernardo Mascherpa".